

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 90 della Legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni l'Ente del Terzo Settore denominato: **"FISIO FIT LAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in breve **"FI.FI.LAB"**, da ora in avanti denominata "Associazione", assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via del mare snc Acquavena di Roccagloriosa (SA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse

generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

1. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 lettera t D.

Lgs. 2017/117) Per le finalità sopra menzionate l'Associazione persegue l'obiettivo di:

a) promuovere ed organizzare manifestazioni sportive e ricreative (campionati, tornei, gare, incontri, amichevoli, etc..) idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, con particolare riferimento a: arrampicata sportiva, difesa personale, arti marziali, karate, Atletica leggera, biliardo Sportivo, Bocce, Bowling, Calcio (calcio a 5, calcio a 7, calcio a 8, calcio a 11, beach soccer), Calcio balilla, Ciclismo (Ciclismo su strada, Mountain bike, Clototurismo), Dama e scacchi, Danza, Freccette, Ginnastica (attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica artistica, ginnastica per tutti, ginnastica ritmica), Giochi e Sport Tradizionali, Golf, Pallacanestro (Pallacanestro, Beach Basket, Pallacanestro 3 contro 3), Pallavolo (beach volley), Pesca sportiva, Pesistica e cultura fisica attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico, Sport acquatici (nuoto, pallanuoto), Sci, Tennis, Tennis tavolo, Paddle, Tiro a segno, tiro a volo, Tiro con l'arco, Triathlon, Aquathlon, Duathlon, Vela;

b) partecipare a manifestazioni da altri enti organizzate;

c) creare e/o gestire strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statutari sopraindicati, se necessario acquistando e trasformando strutture sportive e/o ricreative, acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione, in affitto o in comodato d'uso locali, strutture sportive e/o ricreative o

ottenendone la concessione o gestione da soggetti pubblici o privati;

- d) agevolare la pratica di tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso delle strutture a disposizione.

2. Educazione, istruzione e formazione professionali, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa (art. 5 lettera d D. Lgs. 117/2017)

Per le finalità sopra menzionate l'Associazione persegue l'obiettivo di:

- a) promuovere e diffondere l'istruzione mediante l'istituzione e la gestione corsi, stage, seminari ed iniziative di ogni genere a sostegno delle attività sportive e solidaristiche e delle associazioni con le quali collabora;

- b) sostenere campagne di promozione della salute, della sana alimentazione, del corretto stile di vita e dei principi di solidarietà, mutualità e di utilità Sociale attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, fiere, campagne di pubblicizzazione di ogni tipo;

- c) organizzare corsi di addestramento ad ogni sport, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive;

3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 lettera i D. Lgs. 117/2017)

- a) promuovere e organizzare attività culturali, ricreative, musicali, motorie, lavorative, associative e di promozione atte a promuovere e perseguire le finalità dell'Associazione;

- b) organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano le attività turistiche senza fine di lucro, a quelle del volontariato e a tutte quelle norme ideali e Sociali che regolano la vita della nostra Associazione;

- c) costituire un "Centro Studi" per l'organizzazione di stage e seminari per

l'aggiornamento professionale e la promozione di manifestazione a sfondo

culturale ricreativo;

d) produrre strumenti audio, audiovisivi e multimediali, editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'Associazione quanto altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione.

4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

8. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In riferimento alle attività secondarie diverse da quelle principali, esse saranno svolte secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica da esso delegata in materia di sport come previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dal Decreto Legislativo 36/2021. L'Associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, e culturale sia come modo di impiego del tempo libero, sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, sia per finalità turistico – promozionali, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate del C.O.N.I. L'Associazione intende affiliarsi ad enti di promozione sportiva e/o Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e dal Dipartimento dello Sport.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti degli Enti e/o Federazioni a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Inoltre, l'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

L'Associazione nel perseguimento dei fini Sociali potrà:

a) richiedere agli enti e istituzioni pubblici tutte le necessarie autorizzazioni al fine del perseguimento dello scopo Sociale;

b) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni e aderire ad associazioni locali nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi Sociali, richiedere finanziamenti e contributi agli enti pubblici privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

c) costituire fondi per lo sviluppo delle attività Sociali o di progetti o programmi aventi finalità Sociali nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento associativo;

d) curare i rapporti con tutti gli organi statali, le Associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi;

e) sostenere progetti di volontariato, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, in favore dell'infanzia, dei migranti, delle fasce deboli della popolazione, delle associazioni antiracket e della Società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia solidale, volontariato e educazione alla cittadinanza globale.

Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero

necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di opere inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrando pasti, bevande anche alcoliche e superalcoliche.

ART. 6 - (Soci)

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione Sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani, cittadini comunitari e non residenti in Italia ed extracomunitari, di ambo i sessi.

	La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede Sociale ed eventuali sedi	
	secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota	
	associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.	
	L'ammissione all'Associazione può essere deliberata dall'Organo di amministrazione	
	o può essere accettata da parte di un suo membro, controfirmando la domanda di	
	ammissione presentata dall'interessato, è subordinata alla presentazione di apposita	
	domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al	
	presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli	
	organi dell'Associazione.	
	Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che	
	gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.	
	Al fine di tutelare i propri associati, non verranno ammessi a Soci, gli aspiranti Soci	
	che abbiano espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere	
	comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità associative.	
	L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in	
	forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il	
	provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.	
	In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le	
	stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o	
	dal tutore.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà	
	essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.	
	In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione a Socio, da parte	
	Pag. 8	

dell'organo amministrativo, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, entro il termine di 30 giorni.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

ART. 7 (Categorie di Soci)

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. I Soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS;
- b) volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- c) onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta

dell'Organo Amministrativo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di

qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci. Per essi

permane l'obbligo del versamento della sola quota associativa;

d) ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita

dall'Assemblea e partecipano alle attività organizzate dall'Associazione,

ART. 8 (Esclusione, recesso e radiazione e provvedimenti minori)

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di

procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti

che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione

l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea

dei Soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta

all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo

sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative

versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, per recesso o esclusione nei seguenti

casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti

interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

I Soci esclusi per morosità del versamento della quota associativa, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando la quota per l'anno in corso.

La radiazione del Socio avviene quando:

- il Socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- il Socio in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Il Socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di radiazione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

Per eventi di minore gravità, il Socio potrà ricevere un'ammonizione da parte dell'Organo Amministrativo. Se il comportamento posto in essere continuerà a persistere il Socio potrà essere sospeso. La sospensione, deliberata dall'Organo Amministrativo, potrà avere durata da uno a dodici mesi.

Il Socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di sospensione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei Soci)

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto in

	sede partecipazione alle Assemblee Sociali, su tutte le questioni previste dall'art.12	
	ivi compresa la nomina degli organi Sociali e di essere eletti negli stessi, purché	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Il diritto voto, per i Soci minorenni, può essere esercitato dagli esercenti la	
	responsabilità genitoriale sugli stessi.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	Tutti i Soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell'ordine del	
	giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario,	
	consultare i verbali.	
	Tutti i Soci hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;	
	- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le	
	regole dell'Associazione;	
	- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi	
	statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.	
	ART. 10 (Qualità di volontario)	
	L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene	
	comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	Pag. 12	

indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11 - (Organi Sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 12 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec e ogni altro strumento che consente la maggiore diffusione dell'informazione, oppure mediante avviso affisso

	nella sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando	
	l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i	
	Soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento	
	dell'Associazione.	
	È ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	Pag. 14	

statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda

	convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà
	valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata
	all'unanimità.
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
	occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
	destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto
	previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la
	presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il
	numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei
	Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci,
	convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con
	delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir
	meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e
	non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in
	questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo
	Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
	L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla
	destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La
	destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che
	persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto
	dall'art. 90 legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove
	disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del

TUIR).

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre fino a dieci membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il mandato ha durata tre anni.

Per le cause di decadenza e ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del Codice civile. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Dipartimento dello Sport.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale

sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, nomina al suo interno un Presidente, un Vice – Presidente ed un Segretario, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci, attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci e ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o lo statuto non attribuiscono specificamente all'assemblea dei Soci.

Possono ricoprire le cariche Sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, maggiorenni e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi non complessivamente intesi non superiori ad un anno. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. L'Organo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei Soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea,

con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale;
- attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- quote tesseramento;
- da proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Considerate l'assenza del fine di lucro, gli eventuali avanzi di gestione e/o i proventi in genere delle attività, non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali avanzi e/o proventi dovranno essere tutti ed integralmente reinvestiti nelle Società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive, dell'attività sportiva dilettantistica, dell'attività didattica e delle attività Sociali.

ART. 23 (Bilancio Sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 (Assicurazione dei volontari)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 TESSERATI

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento

sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi

ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o

Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici»;

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o

riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata

e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione,

nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le

Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi

organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le

previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le

norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed

internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di

appartenenza.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea

straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è

devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.28 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi

saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo

le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per

qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le

indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Napoli e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 117/2017, dallo Statuto dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata e dalle leggi vigenti in materia.

Scarpa Francesca
Coordinatrice F.O. UT Vallo della Lucania
Firma su delega della Direttrice Provinciale
(Maria Margherita Anna Mattia)

Sofia Francesco Petrucci

Valerio Belli

Sergio Romo

Luigi Alfano

Antonio G. G. G.

Roberto

Roberto

Roberto

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Vallo della Lucania

Atto registrato il 18-01-24, al n. 40 Serie 3

Esatto L. (E. Scul)